

**REGOLAMENTO FINANZIARIO REGIONALE PD ABRUZZO**  
Approvato dalla Direzione regionale in data 30/07/2012



Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico d'Abruzzo e a questo si atterranno i vari Coordinamenti provinciali e comunali nell'ambito delle singole autonomie territoriali.

Articolo 2

Principio dell'autofinanziamento

1. Ogni articolazione territoriale, associativa e federativa del Partito Democratico d'Abruzzo deve sostenere le proprie attività tramite i contributi volontari, le quote associative ed ogni altra iniziativa diretta all'autofinanziamento del PD secondo il principio della solidarietà e della sussidiarietà tra i vari livelli del partito.

2. Ciascun coordinamento provinciale deve redigere ed approvare un proprio regolamento finanziario entro il 30 ottobre; in caso contrario, il Regolamento sarà redatto dal Comitato Regionale di Tesoreria e sarà immediatamente esecutivo.

Articolo 3

Le entrate

Le entrate del Partito Democratico d'Abruzzo sono costituite:

a) da una percentuale della quota di iscrizione<sup>□</sup> annua che sarà determinata d'intesa con il Comitato di Tesoreria Regionale. Ogni Coordinamento provinciale determinerà con le articolazioni territoriali le rispettive percentuali di riparto;

b) dalle erogazioni liberali per sottoscrizioni;

c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti, nei vari livelli istituzionali, in liste sostenute dal Partito Democratico d'Abruzzo, dai componenti i Gruppi consiliari del Partito Democratico a tutti i livelli elettivi.

d) dai proventi delle Feste e di altre manifestazioni;

e) dalle entrate relative al finanziamento della politica previste dalle disposizioni di legge vigenti;

f) dai lasciti e legati.

#### Articolo 4

##### Il Tesoriere regionale

Il Tesoriere regionale è eletto dall'Assemblea regionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto per una sola volta. Ha la rappresentanza legale del Partito Democratico.

Il Tesoriere regionale, oltre ai poteri che gli sono attribuiti dall'art. 31 dello Statuto regionale del Partito Democratico d'Abruzzo, può altresì creare ed estinguere conti correnti, operare sui medesimi; richiedere linee di credito di cassa necessarie a supportare sfasamenti fra le entrate finanziarie previste e gli impegni economici del partito, compiere tutte le operazioni bancarie necessarie, rappresentare il partito presso qualsiasi ufficio pubblico o privato e per qualsiasi affare o pratica. Per impegni di spesa o transazioni finanziarie e/o patrimoniali superiori a 50.000 euro il tesoriere dovrà' essere autorizzato dal Coordinamento regionale.

In caso di temporanea indisponibilità' del Tesoriere regionale la rappresentanza legale e giudiziale di cui all'art.31 dello Statuto regionale e i relativi poteri possono essere attribuiti dal Segretario regionale, con ratifica dell'assemblea, ad altro soggetto fino alla cessazione della predetta indisponibilità' .

## Articolo 5

### Comitato di tesoreria regionale

Il comitato di tesoreria regionale è formato dal tesoriere regionale e da quattro componenti eletti secondo le modalità' previste dall'art.37 dello Statuto regionale.

Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli al Coordinamento regionale per l'approvazione.

I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

## Articolo 6

### Sottoscrizioni

Ogni articolazione della dimensione associativa e federale del Partito Democratico d'Abruzzo può promuovere sottoscrizioni in relazione a specifici progetti, secondo i criteri e le modalità' che saranno definiti dai suoi competenti organi.

I fondi raccolti vanno rendicontati al Tesoriere e fanno parte integrante del bilancio della struttura di riferimento. La rendicontazione prevista al Capitolo 3, punto c) del Codice Etico va fatta al Tesoriere o ai Tesorieri competenti per tipo di elezione e per territorio. Il tesoriere trasmette il rendiconto alla Commissione di garanzia.

## Articolo 7

### Contributo da eletti

1. I Parlamentari eletti nella circoscrizione elettorale Abruzzo proposti dal Partito Democratico, oltre a quello versato al livello nazionale, sono tenuti a versare al Partito della regione Abruzzo un contributo mensile per svolgere il coordinamento tra organi di partito e parlamentari, pari a 1.000 euro, salvo diversa disciplina della Direzione nazionale.
2. Gli Amministratori regionali (presidente, assessori, consiglieri) che si riconoscono nel Partito Democratico, sono tenuti a versare al Partito Democratico della Regione Abruzzo un contributo mensile minimo pari al 15% sulla indennità' netta percepita. Il Tesoriere Regionale, di concerto con la Segreteria regionale del partito, può determinare una quota maggiore.
3. Tutti gli eletti a livello regionale che abbiano percepito una liquidazione o una indennità' di fine mandato sono tenuti a versare al rispettivo livello di riferimento una quota pari al 10% delle somme riscosse al netto delle imposte, con un impegno sottoscritto all'atto della candidatura.
4. Gli eletti ad ogni livello, che, in virtù degli incarichi rivestiti, percepiscono un'indennità' accessoria di funzione sono tenuti a versare al PD un contributo pari al 15% di quanto al netto percepito dell'ulteriore indennità'.
5. Ogni Coordinamento provinciale nel proprio Regolamento definirà' le entità' e le modalità' alle quali i percettori di indennità' o gettoni di presenza dovranno attenersi nel procedere ai versamenti dovuti.
6. Il Tesoriere regionale comunica trimestralmente ai componenti dei vari organismi del Partito una nota dettagliata sui versamenti mensili dovuti dai soggetti di cui al presente articolo. Il Tesoriere informa il comitato di tesoreria mensilmente. In presenza di inadempienze gli organi preposti sono tenuti ad assumere gli eventuali provvedimenti del caso indicati nello Statuto Regionale.

E' questa una delle condizioni necessarie per poter aspirare ad essere candidato in una delle prossime competizioni elettorali o designato in altri enti pubblici o privati e/o in organizzazioni di vario livello del partito.

8. Dei versamenti corrisposti dai consiglieri regionali e dai parlamentari (ma non in relazione a eventuali indennità accessorie di funzione) l'Unione Regionale è tenuta a stornare il 10% del totale per le federazioni e il 5% per i Comuni superiori ai 15.000 abitanti.

## Articolo 8

### Spese per la campagna elettorale

I contributi dei candidati alle spese per lo svolgimento della campagna elettorale sono determinati dal Tesoriere Regionale d'intesa con la Segreteria Regionale per le elezioni di livello nazionale e regionale..

L'impegno a versare i contributi fissati nel presente articolo devono essere assunti dai candidati, a tutti i livelli, con la sottoscrizione di un impegno formale avente valore legale, al momento della accettazione della candidatura alle elezioni primarie. Inoltre i candidati alle elezioni per il Parlamento e per la Regione devono versare, al momento dell'accettazione della candidatura, una quota destinata a sostenere le spese della campagna elettorale nella misura che sarà stabilita dal Tesoriere d'intesa con la Segreteria Regionale.

**Al fine di garantire una omogenea campagna elettorale su tutto il territorio regionale da parte del Partito, e una parità di mezzi e condizioni a tutti i candidati, si chiede inoltre ai candidati che sono in posizione di elezione sicura, nei sistemi elettorali che non prevedono le preferenze, di contribuire maggiormente alle spese per il suo svolgimento.**

**Per quanto riguarda le elezioni politiche nazionali, in caso di sistema elettorale a liste bloccate o per collegi, coloro che sono in posizione di elezione certa ovvero candidati in collegi di sicura elezione versano all'atto della sottoscrizione della candidatura al Partito regionale, ai fini dell'autofinanziamento, una quota da**

concordare con la Tesoreria Regionale ovvero a quanto sarà stabilito dalla Direzione nazionale; coloro che sono in posizione di eleggibilità versano la stessa quota in caso di elezione.

In caso di sistema elettorale con le preferenze, così come per le elezioni regionali, il Tesoriere stabilisce, d'intesa con la Segreteria Regionale la quota che i candidati si impegnano a versare per la copertura delle spese di campagna elettorale, all'atto della sottoscrizione delle candidature.

Tale quota è da concordare con la Tesoreria Regionale ovvero a quanto sarà stabilito dalla Direzione nazionale.

## Articolo 9

### Mancato versamento del contributo

1. In caso di mancato versamento, anche parziale, del contributo di cui ai precedenti articoli 7 e 8 il Tesoriere del livello di riferimento dovrà invitare l'interessato, per sole due volte, tramite comunicazione scritta, a regolarizzare il versamento: nelle comunicazioni scritte dovranno essere espressamente indicate le conseguenze della mancata regolarizzazione. Tali comunicazioni dovranno essere inviate, per conoscenza, al Collegio dei Garanti competente.
2. Nel caso in cui l'interessato non provveda entro il termine indicato (comunque non superiore ad un mese dall'ultima comunicazione) il Collegio di Garanzia procede a deliberare la sospensione dall'esercizio dei diritti previsti dallo Statuto. L'avvenuta sospensione dovrà essere comunicata agli organismi di cui l'interessato faceva parte.
3. Il mancato rispetto delle norme finanziarie che regolano il rapporto tra eletti, designati e Partito Democratico costituisce per l'interessato la perdita della condizione necessaria per poter essere candidato, ad ogni livello istituzionale, alle successive competizioni elettorali.

4. Comunque prima di procedere all'elezione degli organismi dirigenti ed alla predisposizione delle candidature per incarichi pubblici il Tesoriere di riferimento, dovrà' certificare al Collegio dei Garanti del livello corrispondente, che gli interessati siano in regola con i versamenti dei contributi di cui all'art. 7.

5. Il Tesoriere regionale rende pubblico mesilmente tramite pubblicazione sul sito del partito nonché comunicandolo agli organi di partito (Segretario, Presidente) l'estratto nominativo dei versamenti effettuati.

#### Articolo 10

##### Aggiornamento quota contributo eletti

Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, su proposta del Comitato di tesoreria, i contributi degli eletti potranno essere modificati dal Coordinamento regionale sulla base di dimostrate necessità' di finanziamento dell'attività' politica del partito e previo assenso dell'Assemblea regionale.

#### Articolo 11

##### Feste ed altre iniziative

Ogni articolazione territoriale, associativa e federativa del Partito Democratico regionale può<sup>2</sup> promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività' ricreative dirette al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate, con le quali, si stabiliranno i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi.

#### Articolo 12

##### Contributi spese elettorali

Il Partito Democratico d'Abruzzo percepirà' gli eventuali rimborsi previsti dalla legge elettorale regionale.

## Articolo 13

### Contratti bancari e postali

Ogni contratto bancario e postale dovrà' essere esclusivamente intestato al Partito Democratico del rispettivo livello di riferimento, nel cui interesse il rispettivo Tesoriere lo stipula. Sono escluse tassativamente di intestazioni a titolo personale.

## Articolo 14

### Bilancio preventivo e consuntivo

1. I bilanci preventivi e consuntivi del Partito Democratico d'Abruzzo sono redatti dal Tesoriere Regionale, cosà' come previsto dall'art. 35 dello statuto regionale e approvati, previo parere del Collegio dei Sindaci, dal Comitato di Tesoreria. Su autorizzazione del comitato il tesoriere regionale sottopone i bilanci consuntivi e preventivi al Coordinamento regionale per l'approvazione rispettivamente entro il 31 maggio e il 30 novembre.

2. I Bilanci preventivi e consuntivi delle articolazioni territoriali sono redatti dai rispettivi Tesorieri secondo il criterio di competenza ed approvati dagli organismi di direzione delle strutture territoriali, previo parere del rispettivo Collegio dei Sindaci a livello provinciale e a livello locale del Collegio dei Garanti.

3. A detti documenti contabili va data la massima pubblicità' esterna.

4. Le articolazioni tematiche, associative e federative del Partito Democratico d'Abruzzo inviano al Tesoriere regionale il proprio Bilancio preventivo e consuntivo corredato da una nota dettagliata sulle fonti di finanziamento e sulle voci di spesa.

## Articolo 15

### Spesa senza copertura



1. Il Bilancio preventivo di ogni articolazione territoriale del Partito Democratico d'Abruzzo deve prevedere il pareggio della gestione.

2. Ogni iniziativa politica ed ogni altra attività' la cui spesa non è prevista nel Bilancio preventivo puà'<sup>2</sup> essere approvata solo se ne siano indicate le modalità' di copertura.

## Articolo 16

### Organizzazione giovanile del Partito Democratico

1. Il bilancio preventivo regionale deve contenere una previsione di spesa a sostegno delle attività' dell' organizzazioni giovanile del PD, il cui ammontare sarà' stabilito sentita la stessa.

2. Analogamente dovranno prevedere i bilanci preventivi dei Coordinamenti provinciali, delle Unioni comunali e dei Circoli ove siano presenti, o si intendano promuovere, organizzazioni giovanili del PD.

## Articolo 17

### Rapporti di lavoro

Il Partito Democratico d'Abruzzo prevede rapporti di lavoro esclusivamente di natura tecnica ed in casi particolari e motivati di natura politica, a tempo determinato o indeterminato o facendo ricorso a forme collaborative previste dalla legge.

Eventuali consulenze dovranno essere rese, salvo casi eccezionali ampiamente motivati, esclusivamente in forma gratuita e di volontariato.

## Articolo 18

### Rimborso spese

Le spese da rimborsare devono essere preventivamente autorizzate dal Tesoriere e saranno rimborsate solo a presentazione avvenuta dei relativi giustificativi.

## Articolo 19

### Fornitori

Il Tesoriere redigerà' annualmente - a titolo esemplificativo - l'elenco dei fornitori, ivi inclusi, alberghi, enti privati e pubblici, agenzie di viaggio e quant'altro necessario per la vita del Partito, sulla base delle offerte di fornitura più<sup>1</sup> vantaggiose e secondo il proprio prudente apprezzamento.

## Articolo 20

### Finanziamento iniziative collettive degli iscritti

1. Le autonomie tematiche, le associazioni di tendenza politiche e culturali, le organizzazioni giovanili possono promuovere la raccolta di contributi esclusivamente al fine di finanziare la realizzazione di singole iniziative politiche. Le liberalità' ed ogni altro contributo sottoscritti a favore di tali attività' rientreranno a tutti gli effetti nel Rendiconto dell'Associazione e verranno gestiti, esclusivamente per i fini indicati.

2. I promotori delle singole iniziative politiche, di cui al comma precedente, sono tenuti a produrre una nota dettagliata delle somme raccolte al Tesoriere e al Collegio dei Garanti.

## Articolo 21

### La Conferenza dei Tesorieri provinciali

1. E' istituita la Conferenza dei Tesorieri provinciali.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Tesoriere regionale e si riunisce almeno quattro volte all'anno.

3. Alla Conferenza partecipa il Comitato di Tesoreria.

## Articolo 22

### Approvazione e modifica del Regolamento

Il Regolamento Finanziario Regionale è approvato dalla Direzione regionale, a maggioranza dei voti validamente espressi.

Analogamente si procede per la revisione, modifiche, integrazioni, abrogazione di norme del presente Regolamento.

La quota associativa inoltre, non è in alcun modo rivalutabile.

## Articolo 23

### Entrata in vigore

Il presente Regolamento così modificato entra in vigore dal 01.01.2013.

## NORME TRANSITORIE

Per quanto attiene l'Art. 7 per i Consiglieri regionali e i Parlamentari entrerà in vigore dopo le rispettive elezioni del 2013